

CREDITO^XTE

I Nostri Esperti, la Tua Tranquillità.

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI ALLE AZIENDE

Ed. 01/02/2024



DOCUMENTO PREDISPOSTO IN OSSEQUIO ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI
(RIF. D.LGS. N. 385/1993 E SS. MM. TUB TESTO UNICO BANCARIO - D.LGS. N. 141/2010 E SS. MM. - PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 15 LUGLIO 2015 - COMUNICAZIONE OAM N. 9/2016)

INFORMAZIONI GENERALI

Creditoxte S.r.l. - con sede a Milano (MI) - Via Sardegna n. 39 - Cap. 20146 - società di mediazione creditizia regolarmente abilitata all'esercizio dell'attività (iscrizione OAM n. M274), come in calce identificata, Vi invita a leggere con attenzione il presente documento che (con linguaggio semplice e chiaro) ha l'obiettivo di rendere noti i diritti e gli strumenti di tutela a Vostra disposizione, così come previsto dalla disciplina vigente. Un'informazione chiara e corretta è importante per tutti e, in particolare, per garantire e consentire alla platea dei clienti una scelta il più possibile consapevole circa l'indebitamento.

Nel presente documento, che non costituisce offerta al pubblico a norma dell'art. 1366 del codice civile, si intende sollecitare l'attenzione dei Clienti su diritti e strumenti previsti a tutela degli stessi.

In premessa:

- il Cliente deve accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all'esercizio dell'attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo (esponente aziendale, collaboratore e/o dipendente di Mediatore Creditizio) anche richiedendo al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale esercita (ad esempio: l'incarico ricevuto dalla società per la quale opera, l'indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita ...); **l'elenco dei mediatori creditizi e delle rispettive reti di collaboratori e/o dipendenti a contatto con il pubblico ex art. 128-novies del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. - TUB è liberamente e gratuitamente consultabile all'interno del sito: www.organismo-am.it;**
- tutta la documentazione predisposta dalla scrivente società ai sensi della normativa sulla trasparenza è disponibile su supporto (cartaceo o digitale) asportabile dal Cliente che accede presso i locali aperti al pubblico facenti capo alla società medesima;
- il Cliente che utilizza i servizi web (internet) potrà prelevare direttamente nell'apposita sezione tutta la documentazione predisposta dalla società ai sensi delle disposizioni in argomento nella versione aggiornata;
- prima della conclusione del Contratto di mediazione, va obbligatoriamente consegnata al Cliente che ne faccia richiesta una copia completa del testo del Contratto medesimo senza che ciò implichi qualsivoglia impegno alla conclusione di un accordo; tale diritto non può essere assoggettato a termini e condizioni. In caso di modifica delle clausole contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, deve essere fornita informativa completa sulle variazioni al Cliente stesso e, su semplice richiesta di quest'ultimo, va consegnata una copia completa del nuovo testo contrattuale. Ove venga concordato l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al Cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole. La predisposizione del documento di sintesi non è obbligatoria nei casi in cui le condizioni contrattuali ed economiche più significative siano individuabili con chiara evidenza nella copia del testo contrattuale.

Dettagliate informazioni su caratteristiche, condizioni economiche e principali clausole contrattuali delle operazioni di cui la nostra società si rende parte attiva sono indicate (per quanto compete a Creditoxte) all'interno della modulistica istituzionale; si rammenta tuttavia che precisi obblighi esplicativi competono altresì al finanziatore con il quale il cliente dovesse addivenire alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

GLOSSARIO

Mediatore Creditizio: il termine indica l'ente (in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa – cfr. art. 128-septies del TUB) che professionalmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Finanziatore: un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito.

Intermediario del credito: l'espressione indica gli agenti in attività finanziaria, i Mediatori Creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB, almeno una delle seguenti attività:

- presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.

Supporto durevole: indica ogni strumento che permetta al consumatore/cliente di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari o intermediari del credito per la concessione di un finanziamento.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.

Tasso annuo effettivo globale o TAEG: indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Costo totale del credito: indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.

CHI SIAMO

Siamo una società di mediazione creditizia regolarmente abilitata ed autorizzata all'esercizio dell'attività ai sensi di legge; il mediatore creditizio è, ribadiamo, il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il nostro numero di iscrizione presso l'OAM (Organismo Mediatori e Agenti di cui all'art. 128-undecies del TUB) è: **M274**.

Per saperne di più – i caratteri tipici dell'attività di mediazione creditizia

- I Mediatori Creditizi possono (come già sopra accennato) operare esclusivamente in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa che abbiano precise caratteristiche patrimoniali ed organizzative e debbono avvalersi di persone fisiche a loro volta dotate di requisiti specifici di onorabilità e professionalità (disciplinati dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 141/2010 e ss. mm.) in qualità di collaboratori e/o dipendenti a contatto con il pubblico.
- Il Mediatore Creditizio deve essere iscritto presso l'apposito elenco tenuto dall'Organismo ai sensi del combinato disposto degli artt. 128-sexies e 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Bancario – TUB). In mancanza di tale iscrizione, l'esercizio dell'attività integra il reato previsto dall'art. 140-bis comma 2 del Testo Unico Bancario (Esercizio abusivo dell'attività). Pertanto, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto negli appositi elenchi, è punito con misure sia di carattere penale che pecuniario e in particolare (*“con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329”*).
- Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti (enti eroganti da un lato e potenziale Clientela dall'altro) da rapporti di dipendenza o di rappresentanza.
- Il Mediatore Creditizio può raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai Clienti, svolgere una prima istruttoria anche per conto dell'ente erogante (nei limiti delle disposizioni normative e regolamentari) e presentare le richieste al/ai soggetto/i finanziatore/i per le successive valutazioni ed analisi di esclusiva pertinenza del/dei medesimo/i ed inoltrare tali richieste al/agli stesso/i.
- Il Mediatore Creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione al cliente dei finanziamenti richiesti da parte degli enti eroganti; allo stesso modo il Mediatore Creditizio non è responsabile nei confronti dei finanziatori relativamente agli inadempimenti dei Clienti.
- Costituisce concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra dunque in tale attività, a titolo esemplificativo, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito ai consumatori, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.
- Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche e/o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

ULTERIORI INFORMAZIONI AI CLIENTI

Documenti destinati ai clienti

Ai sensi di legge “Gli intermediari del credito (n.d.r.: tra i quali si annoverano i mediatori creditizi) indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai clienti, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori convenzionati o non convenzionati.”

La società Creditoxte S.r.l. precisa che opera sia in convenzione che senza convenzione con enti eroganti (banche e/o intermediari finanziari regolarmente abilitati).

Le convenzioni attualmente vigenti sono:

1. Credem Leasing S.p.A. – per i leasing (corporate)
2. A-Leasing S.p.A. – per i leasing (corporate)
3. Total Leasing S.p.A. – per i leasing (corporate)
4. Credito Emiliano S.p.A. – per i finanziamenti chirografari e ipotecari (aziende)
5. Credimi S.p.A. – per finanziamenti chirografari (aziende)
6. Art Sgr S.p.A. (Opyn) – per finanziamenti chirografari (aziende)

IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE – DOCUMENTO DI SINTESI**DURATA DEL CONTRATTO**

Da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi

COMPENSO (TARiffe APPLICATE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SU MEDIAZIONE USURARIA E NORMATIVE ANNESSE)

Da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%

ULTERIORI EVENTUALI SPESE A CARICO DEL CLIENTE

Da un minimo di €. 0 ad un massimo di €. 3.000,00

PENALI

Il Cliente si obbliga a corrispondere una somma a titolo di penale - ex art. 1382 c.c.:

- corrispondente ad € 1.500,00 (pari all'importo forfettario sostenuto dal mediatore a titolo di spese per documenti, istruttoria, spese postali, bolli), nelle seguenti ipotesi:
 - revoca dell'incarico, per fatti non imputabili al mediatore, prima della sua naturale scadenza
 - nell'ipotesi di cui al punto c) art. 4, salvo abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.10;
 - rinuncia da parte del Cliente al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato;
- e corrispondente ad € 1.000,00 nelle seguenti ipotesi:
 - errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
 - violazione del patto di esclusiva.

FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente è quello di Milano.

Precisazioni sulla contrattualistica

- Per le condizioni economiche del finanziamento si rimanda alla documentazione informativa e precontrattuale facente capo all'ente erogante prescelto.
- Quanto al Contratto di Mediazione assegnato dal Cliente al Mediatore Creditizio lo stesso può prevedere il riconoscimento di un compenso a fronte dei servizi prestati e tale accordo economico deve essere formulato in forma scritta; stesso dicasi per le eventuali penali circa il rispetto di alcune clausole del Contratto di Mediazione da parte del Cliente, fatta salva in ogni caso l'equità delle stesse.
- Nulla potrà essere richiesto dai dipendenti né dai collaboratori a contatto con il pubblico della società a titolo di compenso personale per l'attività svolta; ove ciò avvenisse il Cliente deve immediatamente darne comunicazione alla società di Mediazione Creditizia per tutti gli opportuni provvedimenti in quanto la fattispecie sarebbe contraria alle prescrizioni normative vigenti (fermi restando gli obblighi di controllo in capo alla Società di Mediazione).
- Ai Mediatori Creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni altra forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e/o dagli intermediari finanziari o dal Cliente. Resta inteso che per tutte le informazioni di precisa pertinenza dell'ente erogante verrà consegnata al Cliente la specifica documentazione all'uopo predisposta dallo stesso ai sensi di legge e secondo le specifiche modalità e criteri comunicati/trasmessi alla società di Mediazione Creditizia.
- Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, i Mediatori Creditizi osservano, oltre alla disciplina prevista dalle disposizioni di Banca d'Italia, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche (quali ad esempio quelle in materia di "commercio elettronico" nonché quelle contenute nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del consumo).
- Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, limitatamente a quelli in possesso del Mediatore Creditizio e ad eccezione dei documenti in esclusivo e riservato possesso dell'ente erogante, che dovranno essere richiesti direttamente a quest'ultimo. I Mediatori indicano al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese. Si precisa che la documentazione trattenuta dal Mediatore Creditizio è limitata all'ottemperanza di specifiche disposizioni in capo a quest'ultimo venendo trasferito all'ente erogante tutto il materiale informativo del Cliente affinché detto soggetto possa effettuare le opportune e necessarie valutazioni rispetto alla fattibilità del finanziamento richiesto.

Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie e modalità per accedervi

Creditoxte S.r.l. opera mediante l'ausilio di personale qualificato che svolge le proprie funzioni con la massima e sempre raccomandata diligenza, serietà e professionalità; lo staff è verificato e presidiato attraverso una costante attività di formazione nonché valutazione del grado di conformità dell'operato dell'organizzazione. Salvo ciò in tutti i casi in cui il Cliente ritenga che non siano state rispettate le norme e direttive sopra indicate può rivolgersi per iscritto indirizzando un reclamo a Creditoxte S.r.l. Via Sardegna n. 39, 20149 Milano (MI), Telefono 02.36.76.95.50, E-mail info@creditoxte.com, recalmi@creditoxte.com, Posta Elettronica Certificata creditoxtesrl@pec.it. La società provvederà ai necessari accertamenti in merito alla vicenda sottoposta alla sua attenzione, ove necessario raccogliendo informazioni presso i soggetti ed uffici interessati e curando quindi la risposta al reclamo entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.

Naturalmente l'inoltro del reclamo ovvero la non soddisfazione delle rimostranze sollevate non priva il Cliente della facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse. È escluso invece il ricorso all'ABF.

Attenzione: per prevenire qualsiasi malinteso, è bene comunicare sempre e tempestivamente eventuali cambiamenti rispetto ai dati inizialmente forniti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la variazione d'indirizzo o l'intervenuta modifica del rapporto di lavoro.

Comunicazioni periodiche ai clienti

Le disposizioni in materia di comunicazioni periodiche al Cliente previste dal legislatore, dalle Autorità di Vigilanza, dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia per le banche e gli intermediari finanziari non si applicano ai Mediatori Creditizi in quanto riferite a contratti di durata e dunque incompatibili con l'attività da questi svolta.

Riepilogo diritti del cliente

1. Avere a disposizione e poter asportare, presso i locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia di questo documento (qui altresì denominato foglio informativo) completo.
2. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza detto documento va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile ai clienti; il Cliente, tra l'altro, può leggere e stampare in formato cartaceo il testo del presente documento anche collegandosi al sito www.creditoxte.com nell'apposita Sezione dedicata alla Trasparenza.
3. Ricevere dal mediatore creditizio, nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento dal cliente per il successivo inoltrare all'ente erogante, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza ed informativa precontrattuale relativa all'operazione di finanziamento offerta/proposta dall'istituto di credito e/o dall'intermediario finanziario individuati.
4. Ottenere, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia completa del testo dell'eventuale contratto di mediazione creditizia, che includa un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali, fatto salvo che l'accordo medesimo sia completo ed esaustivo e possa sostituire il documento di sintesi. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla sottoscrizione dello stesso. Il diritto del cliente all'informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento con banche o intermediari finanziari fatti salvi criteri e modalità agli stessi imposti dalle prescrizioni normative e regolamentari.
5. Ottenere, a proprie spese e previa espressa richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Si ricorda che la documentazione potrà essere fornita solo dall'ente erogante che, conclusa l'attività di pre istruttoria e comunque concluse le operazioni necessarie in capo al mediatore creditizio, riceve tutta la documentazione relativa al Cliente.

Gli obblighi di comportamento dei mediatori creditizi

Ai sensi degli interventi regolamentari di Banca d'Italia e delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) e successive modifiche ed integrazioni, in tema di adempimenti a carico dei Mediatori Creditizi relativamente alla trasparenza e di obblighi di adeguata informativa alla Clientela, gli intermediari del credito:

1. prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al Cliente copia di tutta la documentazione prodotta dall'ente erogante ai sensi della normativa sulla trasparenza e che contiene tutte le informazioni utili al Cliente per valutare attentamente ogni aspetto dell'accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei servizi/prodotti dallo stesso garantiti/offerti e le forme di tutela a garanzia del Cliente;
2. prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, illustrano al Cliente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta;
3. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del Cliente, nonché, in relazione alla tipologia di contratto, alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal Cliente tutte le informazioni ritenute utili;
4. informano il Cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del Cliente di acquisire comunque un contratto di finanziamento ritenuto dall'intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
5. consegnano al Cliente copia della documentazione informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato (come da diritto del Cliente) dal Cliente;
6. comunicano al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate l'ammontare del compenso che il Cliente è tenuto a versare loro (per espressa pattuizione contrattuale e per i servizi di mediazione prestati), comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG.

Ulteriori indicazioni

Tutto quanto previsto all'interno del presente documento ove applicabile disciplina altresì le eventuali prestazioni consulenziali eventualmente prestate dal mediatore creditizio nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni normative.



La consulenza
che fa la **differenza.**



ASTEXTE
La Casa che Vuoi al Prezzo che Puoi.

CASEXTE
La Tua Casa, il Nostro Impegno.

CAFEXTE
Al Fianco del Cittadino.

ASSICURAXTE
Proteggiamo il Tuo Domani, Oggi.

CREDITOXTE
I Nostri Esperti, la Tua Tranquillità.

E-GREENXTE
Tecnologia, Sostenibilità, Futuro.

TUTTOXTE SRL Via Sardegna 39, 20146 - Milano (Mi)
Tel. +39 02 367 695 50 - Email: info@tuttoxte.it - Web: tuttoxte.it